

DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO
DELL'ASSOCIAZIONE 'GOING TO ASIA'

con sede in Milano, Via Arcivescovo Calabiana, 6 (c/o Tag)

Dati del richiedente l'ammissione come socio nell'Associazione:

Cognome e Nome: -

Nato a

Comune di, CAP, Provincia

Indirizzo: via n.

C.F.

Professione

E-mail:.....

Tel:.....

Tipo di rapporto associativo scelto:

- socio ordinario: quota associativa annuale (20€):

Modalità di pagamento della quota annuale:

- effettuato sul conto corrente bancario n. 000104713269 IBAN IT62M0200801612000104713269 presso Unicredit Corso di Porta Romana 90, Milano, intestato a: Associazione Culturale Going to Asia
- effettuato con assegno bancario n. il <.....
- effettuato a mezzo contanti al sig.

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.

....., lì

Firma

.....

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e acconsente al trattamento e utilizzo dei propri dati personali:

(i) per le finalità di cui alla presente domanda di iscrizione

....., lì Firma

(ii) nonchè per fini promozionali (invio di promozioni, newsletter etc.)

....., lì Firma

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE "GOING TO ASIA"

Art. 1 - Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e dalla legge n. 383/2000, l'Associazione culturale sotto la denominazione "GOING TO ASIA".

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione ha sede legale in Milano, via Carlo Torre 29.

L'Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Art. 3 - Scopi e non distribuzione degli utili

L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale lo svolgimento di attività di utilità sociale nei confronti di associati e terzi nei settori della promozione e diffusione della musica, dell'arte, delle forme di comunicazione sociale, delle lingue e della cultura in genere. Quanto precede include, a titolo esemplificativo e non esauriente:

- Lo sviluppo della trans-culturalità attraverso attività culturali, ricreative, e di crescita personale di giovani e adulti, e in particolare la conoscenza delle lingue e delle culture asiatiche, dei patrimoni culturali che trasmettono, nel solco della prospettiva interculturale.

- L'arricchimento culturale delle persone - in particolar modo dei giovani - affinché assumano un ruolo più attivo sulla scena locale e internazionale, aprendosi anche al rispetto dei comuni valori di tolleranza, uguaglianza e solidarietà.

- La promozione presso scuole, università, enti pubblici e privati, privati cittadini di iniziative culturali, corsi di lingue e di eventi finalizzati alla reciproca conoscenza tra l'Asia e l'Italia, per cogliere a fondo le comuni radici e le straordinarie opportunità culturali ed economiche offerte da uno scambio mirato alla conoscenza tra i popoli.

- La promozione di percorsi di crescita giovanile che comprendano esperienze di studio e lavoro in Asia o in Italia, che favoriscano lo scambio di culture e la ricerca del lavoro.

- La mediazione culturale e consulenza professionale agli associati ovvero a privati ed imprese sull'Asia orientale.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - La durata

L'Associazione ha durata fino al 2050.

L'Assemblea straordinaria potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 5 - I mezzi economici

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- iniziative promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 6 - Gli associati

Sono ammessi a partecipare all'Associazione tutte le persone (uomini e donne) che:

- accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
- condividono gli scopi dell'Associazione;

Gli associati si dividono in:

- soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione;
- soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associati dal Comitato direttivo.

Il numero degli associati effettivi è illimitato.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, per il primo esercizio di attività è stabilita la somma di Euro 20,00 (VENTI).

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.

Art. 7 - La domanda di ammissione

Il Comitato direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

- redatta per iscritto;
- indirizzata al Comitato direttivo.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete dell'aspirante associato.

Il diniego va motivato dal Comitato direttivo.

Dal momento dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 - Diritti degli associati

Gli associati aderenti all'Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

- di eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli stessi organi sociali;
- di informazione e di controllo.

L'associato votante non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti gli associati hanno diritto di accesso:

- ai documenti;
- alle delibere assembleari;
- ai bilanci e ai rendiconti;
- ai registri dell'Associazione.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 9 - I doveri degli associati

Gli associati dell'Associazione svolgeranno la propria attività nell'Associazione:

- in modo personale;
- in modo volontario e gratuito senza fini di lucro;
- in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10 - Recesso, esclusione, decadenza, decesso, indegnità dell' associato

La qualifica di associati si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno;
- per recesso da comunicare per iscritto al Comitato direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando l'associato:

- a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
- c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;

- per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Comitato direttivo);
- per decesso;
- per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea degli associati).

Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso dell'associato dall'Associazione deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al coordinatore del Comitato direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Comitato direttivo di sezione e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Art. 11 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Art. 12 - L'Assemblea

L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea degli associati.

L'Assemblea degli associati è costituita dagli associati fondatori ed effettivi.

L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente;
- mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o posta elettronica agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell'adunanza degli associati.

Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:
- il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;
- l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra membri del direttivo.

Il Presidente deve constatare:
- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:
- quando il Comitato direttivo lo ritiene necessario;
- quando la richiede almeno un terzo degli associati.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Comitato direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 14 per una sola volta, richiedendo un'ulteriore deliberazione all'Assemblea straordinaria;

- stabilire i limiti di rimborso delle spese relative alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'Organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni degli associati deliberate dal Comitato direttivo;
- approvare il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un associato non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 14 - L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria:
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 20;
- delibera sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
- nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 15 - Il Comitato direttivo Il Comitato direttivo è composto un numero minimo di tre membri e fino a un massimo di undici, eletti dall'Assemblea Ordinaria degli associati; resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile per massimo due volte consecutive. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi soci il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione a un membro dello stesso.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- ammette i nuovi associati;
- esclude gli associati salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità, presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli associati e il Comitato direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.

Il presidente è eletto dall'Assemblea degli associati, resta in carica 4 anni ed è rieleggibile al massimo per due volte consecutive.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione a lui delegati dal Consiglio direttivo.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. Il Comitato predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 30 giugno; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché gli associati possano prenderne visione. La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 18 - Rendiconto economico e finanziario

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata e uscita in conformità con i principi contabili. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per 3 anni una documentazione scritta.

Art. 19 - Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi degli associati dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di finalità similari.

Art. 21 - Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.